

TI_GERICHTE 34.2000.25 vom 17. April 2001

TI Tribunale d'appello, 2001-04-17, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_34.2000.25

FR: TI_GERICHTE 34.2000.25 du 17 avril 2001

IT: TI_GERICHTE 34.2000.25 del 17 aprile 2001

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 3

il periodo di assicurazione conseguito al momento del pensionamento per anzianità; tale periodo non può superare i 40 anni." Secondo l'art. 10 cpv. 1 LCP " Lo stipendio assicurato agli effetti della presente legge corrisponde allo stipendio annuale diminuito di un importo detto quota di coordinamento, uguale al massimo della rendita semplice dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti" L'art. 16 cpv. 1 del Regolamento alla LCP, nel tenore in vigore fino al 30 settembre 2000, indica la scala delle rendite applicabili per il calcolo della rendita di vecchiaia e precisa che la pensione è calcolata dalla data di affiliazione alla data del pensionamento e per mesi interi. Il TCA in una sentenza emanata il 18 agosto 1998 nella causa O.M, cresciuta in giudicato e pubblicata in RDAT I-1999 p. 27ss, ha già avuto modo di dichiarare conforme alla legge la citata disposizione ed ha precisato: " Come si è visto le nuove normative in materia di Cassa pensioni dei dipendenti _____, hanno introdotto un parallelismo tra la durata assicurativa e l'entità delle prestazioni. Così, se il vecchio regolamento definiva il concetto (legale) di "ogni anno di assicurazione" con riferimento all'età di affiliazione (anni compiuti; cfr. consid. 2.3), l'art. 16 cpv. 1 del Regolamento della Cassa pensioni dei dipendenti _____ del 29 maggio 1996 stabilisce che "la pensione è calcolata dalla data di affiliazione alla data di pensionamento per anzianità e in mesi interi" (cfr. Doc. __, per maggiori dettagli). A mente del TCA questa disposizione del regolamento, più restrittiva, è conforme alla legge in quanto corrisponde alla chiara volontà del legislatore di creare "un perfetto parallelismo" tra la durata assicurativa e le prestazioni della Cassa (cfr. consid. 2.4 e 1.9, anche in relazione all'abrogazione dell'art. 18 LCP)." (cfr. RDAT I 1999 p. 30). Secondo il capoverso 3 dell'art. 16 del Regolamento infine " Per gli assicurati il cui grado di occupazione viene modificato nel corso della loro carriera, la pensione è calcolata tenuto conto del periodo contributivo completo e della durata del periodo d'assicurazione proporzionale espresso in percentuale, Per gli assicurati al 31 dicembre 1994 il computo viene eseguito sull'arco di 30 anni." 2.2. Preliminarmente va rilevato che, dal tenore delle disposizioni suesposte emerge chiaramente che l'ammontare della rendita di vecchiaia degli affiliati alla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato non dipende dall'ammontare dei contributi versati da datore di lavoro e lavoratore durante l'affiliazione (il cosiddetto "principio del primato dei contributi"), bensì dall'ammontare dell'ultimo stipendio assicurato e dagli anni di assicurazione ("principio del primato delle prestazioni"; cfr. Riemer, Das Recht der beruflichen Vorsorge in der Schweiz, Berna 1985, p. 30; T. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 1994, p. 236, art. 15 LFLP, primato dei contributi e 16 LFLP, primato delle prestazioni). 2.3. Nel merito non è

contestato che l'assicurata è stata affiliata alla Cassa pensioni dal 1° gennaio 1987 a gennaio 2000 e quindi durante tredici anni e un mese. Tramite la prestazioni di libero passaggio apportata di fr. 105.40, l'affiliazione è stata inoltre ricondotta al 10 dicembre 1986. L'affiliazione risulta quindi essere durata 13 anni, un mese e 22 giorni. La Cassa ha considerato pertanto applicabile una percentuale del 26.28%. Pendente causa il TCA ha chiesto all'amministrazione alcuni chiarimenti a proposito del calcolo della percentuale, dello stipendio assicurato e del grado di occupazione. Dalle informazioni trasmesse al TCA in data 17 ottobre 2000 risulta in particolare che il calcolo non è stato effettuato in mesi, bensì in giorni (4'710 giorni pari al periodo di contribuzione e 21 giorni il periodo acquistato, recte 22 giorni, dal 10 al 31 gennaio; VIII). 2.4. In simili condizioni va esaminato se il calcolo effettuato dalla Cassa in giorni è conforme alla legge, ritenuto che l'art. 16 cpv. 1 RegLCP in vigore al momento del pensionamento prevede il calcolo in mesi. In proposito si evidenzia che la legge va interpretata sulla base del suo testo letterale. Secondo la giurisprudenza si può derogare dal senso letterale di un testo chiaro, tramite interpretazione, solo se vi sono ragioni obiettive, ad esempio deducibili dai lavori preparatori, dallo scopo e dal senso della disposizione oppure dalla sistematica della legge, le quali permettono di presumere che il testo di legge non esprime il vero senso della disposizione in oggetto (DTF 119 V 429; DTF 119 V 60; DTF 118 Ib 4452; VSI, 1993, p. 133; Pratique VSI 1933 p. 263; RAMI 1993 p. 132; DTF 117 V 109; DTF 117 V 45; 117 V 5; Imboden/Rhinow/Krähemann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, no. 21b IV). Se il testo non è assolutamente chiaro oppure se sono possibili più interpretazioni, conviene ricercare qual è la vera portata della norma, desumendola da tutti gli elementi che vanno considerati e meglio dai lavori preparatori, dallo scopo della norma dal suo spirito, così come dai valori sui quali si fonda o ancora tramite la relazione con le altre norme legali (DTF 119 V 429 cons. 5a.; 118 Ib 191 cons. 5; 117 V 109; Pratique VSI 1993 p. 3 cons. 3 e rif. ivi citati; DTF 116 II 415 cons. 5b, 527 cons. 2b e 578 con s. 2b). Come indicato precedentemente (consid. 2.1) l'art. 16 del Regolamento, dichiarato conforme alla legge dal TCA, ha introdotto il calcolo del periodo assicurativo in mesi - in proposito il testo della norma è chiaro - invece che in anni (come previsto dal precedente Regolamento). Il nuovo Regolamento non ha invece previsto il calcolo in giorni. L'introduzione di quest'ultima modalità di calcolo, che ha realizzato il parallelismo perfetto tra periodo assicurativo e prestazioni, è invece avvenuta attraverso la modifica della legge del 14 dicembre 1999, entrata in vigore il 1° ottobre 2000. Il nuovo articolo 22 cpv. 6 LCP prevede infatti che: " Il periodo di assicurazione è calcolato in giorni e corrisponde al periodo di contribuzione più quello acquistato" Nel Messaggio del Consiglio di Stato dell'8 aprile 1999 relativo alla modifica della legge sulla Cassa pensioni si legge, a proposito di questa norma che " Viene definito in modo chiaro cosa s'intende per periodo di assicurazione. Esso è composto dal periodo di contribuzione presso la Cassa pensioni dei dipendenti _____, il periodo acquistato mediante la prestazione di libero passaggio o con il riscatto individuale. Questa definizione rispetta quanto contenuto nelle norme federali in materia di previdenza professionale (cfr. LPP/OPP). Inoltre viene specificato che il calcolo del periodo d'assicurazione viene eseguito in giorni (360); questo tiene conto del principio, già introdotto con la modifica entrata in vigore il 01.01.1995, legato al parallelismo fra periodo di contribuzione e prestazioni." Nel Messaggio è quindi stata nuovamente ribadita la volontà del legislatore di fondarsi su un parallelismo perfetto tra periodo assicurativo e prestazioni (cfr. RDAT I 1999 p. 30 consid. 2.5). 2.5. In concreto, secondo questa Corte, nel caso di _____ e degli altri assicurati pensionati dal 1 gennaio 1996 al 30 settembre

2000, il calcolo della rendita dev'essere effettivamente eseguito fissando il periodo assicurativo in giorni, come indicato dalla Cassa pensioni (consid. 2.1). Alla luce della chiara volontà del legislatore e dello scopo perseguito dalla modifica dell'art. 16 del regolamento, dev'essere infatti ammessa l'esistenza di una lacuna legislativa, che questa Corte è autorizzata a colmare. Al riguardo va rilevato che una lacuna legislativa è in particolare ammessa nel caso in cui la legge non prevede una risposta ad una questione giuridica ed una soluzione non risulta neppure sulla base di un'interpretazione della legge (DTF 124 V 271 consid. 2a; DTF 113 V 12; DTF 103 V 100) la quale risulta, quindi, incompleta. Il giudice deve colmare la lacuna sulla base dell'art. 1 cpv. 2 CCS come se fosse il legislatore (DTF 112 V 53). Tale regola permette in futuro di trattare altri casi allo stesso modo e di evitare una disuguaglianza di trattamento tra gli assicurati (A. Maurer, *Bundessozialversicherungsrecht*, Basilea e Francoforte 1994, p. 46). Non è infatti ammissibile ritenere che la mancanza di una norma sia sempre riconducibile ad un silenzio qualificato. La prassi più recente tende, inoltre, in generale, a considerare le leggi amministrative in larga misura incomplete e quindi a completarle, dove esiste una necessità palese, invece di concludere, nel caso di mancanza di una disposizione, a favore di un'intenzione in tal senso del legislatore (ZBl 2/2001 p. 94 e dottrina citata). Pure la giurisprudenza del Tribunale federale si è allontanata dalla distinzione classica tra lacuna propria e impropria, avvicinandosi al concetto di incompletezza in condizione con quanto pianificato ("planwidrige Unvollständigkeit"; ZBl citato). La chiara volontà del legislatore, manifestatasi dapprima tramite le modifiche della LCP, entrate in vigore il 1 gennaio 1995 (cfr. RDAT I 1999 p. 28, 30 consid. 2.5), era quella di creare un maggiore parallelismo tra durata assicurativa e prestazioni. Ciò è stato fatto in particolare tramite l'introduzione, con effetto dal 1 gennaio 1996, dell'art. 16 cpv. 1 del Regolamento, secondo cui il periodo assicurativo è calcolato in mesi interi. Il solo articolo 16 RegLCP non era tuttavia in grado di creare un parallelismo perfetto nel caso in cui l'affiliazione fosse terminata o iniziata nel corso di un mese. Con l'entrata in vigore dell'art. 22 cpv. 6 LCP, la Cassa pensioni ha perfezionato e rafforzato tale parallelismo, introducendo esplicitamente il calcolo in giorni nella legge. Alla luce di questi fatti è evidente che l'introduzione del calcolo del periodo assicurativo in mesi (art. 16 RegLCP) e non già in giorni, non può essere considerato intenzionale e quindi non è riconducibile ad un silenzio qualificato. Si tratta invece di una soluzione introdotta in conformità alla volontà del legislatore che si è rivelata imperfetta e quindi incompleta rispetto a quanto era nei piani del legislatore. Essa non regola infatti, in modo corretto la situazione allorché l'assicurato ha iniziato il rapporto di lavoro nel corso di un mese (e non il 1° giorno del mese) o allorché, come nel caso presente, la prestazione di libero passaggio apportata ha permesso di anticipare l'affiliazione però non per un mese intero (cfr. consid. 2.3: affiliazione ricondotta al 10 dicembre 1996). Va al riguardo aggiunto che, invece, il diritto alla prestazione di vecchiaia inizia sempre il 1° del mese, visti i termini di disdetta previsti dalla LORD (cfr. art. 59 cpv. 1: "il dipendente può dimettersi in ogni tempo dalla sua carica, per la fine di un mese, con il preavviso di tre mesi" e art. 64 cpv. 1: "il rapporto di impiego cessò per il limite di età tra i 60 e i 65 anni d'età. Devono essere osservati i termini di preavviso prescritti dall'art. 59). In simili condizioni nell'assenza di un parallelismo completo dal 1 gennaio 1996, data dell'entrata in vigore del Regolamento (art. 33 cpv. 2), fino al 1 ottobre 2000, data dell'entrata in vigore dell'art. 22 cpv. 6 LCP, dev'essere ravvisata una lacuna, che questo TCA è autorizzato a colmare ai sensi di quanto proposto dalla Cassa Pensioni (cfr. consid. 1.5). Alla luce di quanto sopra esposto il periodo assicurativo dell'attrice, pensionata nel febbraio 2000, va

calcolato, in giorni, non in mesi. Questa modalità di calcolo è del resto stata applicata a tutti gli assicurati pensionati dal 1 gennaio 1996 e quindi è pure rispettato il principio dell'uguaglianza di trattamento (XII). Visto quanto sopra, le censure sollevate con la petizione vanno respinte, in quanto infondate. L'istanza va tuttavia parzialmente accolta, in quanto pendente causa la Cassa pensioni ha modificato il calcolo della rendita a seguito dell'intervenuto adeguamento del salario da parte del datore di lavoro (pari al 75% della classe 15 dei dipendenti _____, VIII). L'ammontare della rendita è quindi di fr. 544 mensili.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.